

Circolare n. 2 del 18 Aprile 2014

FISCO

In evidenza

Rimborsi dell’Agenzia delle Entrate con IBAN	pag.	2
Partita la campagna per il 5 per mille	pag.	2

LAVORO

In evidenza

In G.U. semplificazioni per contratti a termine, apprendistato e DURC	pag.	3
Versamenti volontari lavoratori intermittenti	pag.	3
Mobilità e ASpl previo controllo delle cartelle	pag.	3

IMPRESA

In evidenza

Ultime istruzioni sulla Sabatini-bis	pag.	3
Antiriciclaggio: restituzione disponibilità finanziarie	pag.	4
“Trampolino fiscale” per le start-up innovative	pag.	4

ADEMPIMENTI

Modulo RW: esonerati (di nuovo) i conti correnti sotto 10.000 euro	pag.	5
--	------	---

GUIDE OPERATIVE

La rivalutazione dei beni d'impresa e bilancio di riferimento	pag.	7
Regime dei minimi: omessa fatturazione e ravvedimento operoso	pag.	9
Jobs Act: come prorogare un contratto a termine	pag.	11
Nuovo redditometro e famiglia fiscale: "aperture" dall'Agenzia e "chiusure" dalla Cassazione	pag.	13

FISCO

Rimborsi dell'Agenzia con IBAN

Nella prospettiva di accelerare l'erogazione dei rimborsi, circa 70mila imprese, beneficiarie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, riceveranno, al proprio indirizzo di posta elettronica certificato (PEC), comunicato al Registro delle Imprese, la richiesta di comunicare le coordinate bancarie (IBAN).
Agenzia delle Entrate, comunicato 21 marzo 2014

Partita la campagna per il 5 per mille

La Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 205, Legge n. 147/2013) ha confermato, senza modifiche, l'istituto del 5 per mille anche per l'esercizio finanziario 2014:

- le domande di iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente secondo modalità telematiche entro il 7 maggio 2014

- gli elenchi provvisori degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche saranno disponibili a partire dal 14 maggio

- gli enti avranno, quindi, tempo fino al 20 maggio per presentare eventuali istanze di correzione

- l'Agenzia pubblicherà, entro il 26 maggio, una nuova versione aggiornata degli stessi.

Anche quest'anno potranno partecipare al riparto delle quote gli enti "ritardatari", entro il 30 settembre 2014. Per la regolarizzazione, i richiedenti dovranno versare una sanzione di 258 euro utilizzando il mod. F24 (codice tributo 8115).

Agenzia delle Entrate, circ. 20 marzo 2014, n. 7/E

Decadenza dalla rateazione: applicazione retroattiva

Si applica anche ai piani di rateizzazione già in essere al 22 giugno 2013 la norma del "Decreto del fare" che innalza, da 2 a 8, il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Agenzia delle Entrate, ris. 19 marzo 2014, n. 32/E

Cessioni all'esportazione improprie

Assonime analizza l'orientamento espresso dalla Corte UE in materia di cessioni all'esportazione a cura del cessionario non residente (sentenza causa C-563/12), con cui la Corte si è pronunciata sulla valenza della previsione di un termine per effettuare l'esportazione, e sulle conseguenze della sua inosservanza.

Assonime, circ. 17 marzo 2014, n. 10

In Gazzetta la "delega fiscale"

Pubblicata in Gazzetta la legge delega fiscale. Essa è composta di 16 articoli; questi i principali contenuti:

- revisione del catasto dei fabbricati (art. 2);
- monitoraggio dell'evasione e dell'erosione fiscale (articoli da 3 a 9);
- regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni (art. 11);
- reddito d'impresa, e valore della produzione netta (art. 12);
- IVA e altre imposte indirette (art. 13);
- normativa in materia giochi pubblici (art. 14);
- fiscalità energetica e ambientale (art. 15).

Sul piano operativo, il provvedimento concede al Governo 12 mesi di tempo per l'adozione dei decreti delegati, ma almeno il primo dovrà essere emanato entro i prossimi quattro mesi.

Legge 11 marzo 2014, n. 23 (G.U. 12 marzo 2014, n. 59)

Modifiche e specifiche tecniche dichiarativi 2014

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune modifiche al mod. 730/2014, al fine di recepire alcuni nuovi orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014 (ad esempio, in materia di mini-IMU).

Al contempo, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, nonché per le scelte della destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i modelli 730/2014 e UNICO PF 2014.

Agenzia delle Entrate, provv. 10 marzo 2014, nn. 34410, 34411 e 34412

LAVORO

In G.U. semplificazioni per contratti a termine, apprendistato e DURC

Per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e generare nuova occupazione, in particolare giovanile, è stato pubblicato in G.U. un decreto che apporta importanti semplificazioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato. Ulteriori novità riguardano l'elenco anagrafico dei lavoratori e i contratti di solidarietà. Con lo stesso decreto viene anche superato l'attuale sistema che impone alle imprese ripetuti adempimenti burocratici per ottenere il DURC: non sarà più l'interessato a farne formale richiesta e a dover attendere 30 giorni per il suo rilascio; chiunque vi abbia interesse potrà verificare, con modalità telematica ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL.

D.L. 20 marzo 2014, n. 34 (G.U. 20 marzo 2014, n. 66)

Versamenti volontari lavoratori intermittenti

I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un'indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale (fissata dal D.M. 30 dicembre 2004), possono integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore. L'INPS spiega come e quando effettuare i versamenti volontari.

INPS, circ. 20 marzo 2014, n. 33

Mobilità e ASpl previo controllo delle cartelle

Prima di procedere alla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità e di disoccupazione ASpl in un'unica soluzione, l'INPS dovrà verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, dovrà non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente.

INPS, messaggio 14 marzo 2014, n. 3348

Bonus per i lavoratori licenziati entro il 12 aprile

I datori di lavoro che hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti, possono essere ammessi ad un beneficio di 190 euro per 6 o 12 mesi a seconda che si tratti di assunzioni a tempo determinato o indeterminato.

INPS, circ. 13 marzo 2014, n. 32

IMPRESA

Ultime istruzioni sulla Sabatini-bis

Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 10677 del 26 marzo 2014 fornisce le ultime istruzioni sulla "Sabatini bis", soffermandosi sulle modalità e termini per erogare i finanziamenti e sul cumulo in base alla regola de minimis.

Il ministero precisa che in riferimento alla disposizione secondo cui il finanziamento deve "essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento" (art. 4, co. 1, lett. e) D.M. 27 novembre 2013, nonché alle clausole contenute nella convenzione stipulata tra ministero e ABI e Cassa depositi e prestiti, tali norme sono da intendersi rispettate anche nel caso di erogazioni, sempre entro il termine di 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti, dell'intero importo del finanziamento bancario o in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l'univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie.

In merito al cumulo dell'agevolazione nel rispetto dei regolamenti de minimis, viene chiarito che la disciplina contenuta nell'art. 7 del D.M. sopra citato deve intendersi riferita anche per le imprese agricole, al regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013. Pertanto, qualora l'impresa benefici di aiuti che ricadano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità ed i limiti ivi previsti.

Ministero dello sviluppo economico, circolare 26 marzo 2014, n. 10677

Sabatini bis, nuove FAQ sul sito

Il Ministero dello Sviluppo economico ha nuovamente aggiornato il 19 marzo 2014 le FAQ relative all'applicazione della legge cosiddetta "Sabatini-bis":

- un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi ed a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di euro;
- il modulo di domanda può essere firmato digitalmente in data anteriore al 31 marzo 2014,

corrispondente alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni.

- con riferimento alle spese ammissibili, viene chiarito che:
 - sono finanziabili le serre mobili o stagionali prive di fondamenta stabili nel terreno, di struttura portanti fisse in vetro o muratura;
 - non sono ammesse all'agevolazione le macchine completamente rigenerate e ri-targetate con marcatura "CE";
 - non rientrano tra gli investimenti ammissibili i mezzi e le attrezzature di trasporto;
 - per l'individuazione della dimensione dell'impresa in caso di imprese di nuova costituzione (start up), devono essere considerati esclusivamente il numero degli occupati e il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Min. Sviluppo Economico, FAQ 19 marzo 2014

Efficacia retroattiva per il compiuto tirocinio

Entro 30 giorni dalla consegna del libretto a conclusione del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare in merito al periodo di praticantato.

Gli effetti della delibera retroagiscono al momento in cui il tirocinante ha completato temporalmente il periodo di praticantato prescritto.

Si ricorda che i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 non hanno validità illimitata nel tempo, ma perdono efficacia trascorsi 5 anni dal loro completamento senza che sia superato l'esame di Stato.

CNDCEC, nota informativa 12 marzo 2014, n. 3

Antiriciclaggio: restituzione disponibilità finanziarie

Quando non è possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti a restituire le disponibilità finanziarie di spettanza, tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Occorre inoltrare, a tal fine, una comunicazione per ogni operazione di restituzione di importo superiore a 5.000 euro, entro 15 giorni all'UIF tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia.

Le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate dal 6 agosto 2013 al 30 aprile 2014 devono essere inviate entro il 15 maggio 2014.

Unità di Informazione Finanziaria (UIF), provv. 10 marzo 2014

"Trampolino fiscale" per le start-up innovative

Operativo il "trampolino fiscale" per le start-up innovative, in attuazione del cosiddetto decreto "Crescita 2.0": la misura di favore premia con importanti incentivi fiscali le aziende e i privati che, direttamente o indirettamente, investono in start-up innovative negli anni d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016. Agli investitori sono riconosciute

- detrazioni IRPEF dall'imposta lorda dal 19% al 25% delle somme investite;
- deduzioni dal reddito complessivo d'impresa dal 20% al 27% dell'investimento effettuato;
- ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, invece, spetta una detrazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Min. Finanze, decreto 30 gennaio 2014 (G.U. 20 marzo 2014, n. 66)

ADEMPIMENTI

Dichiarazioni

MODULO RW: ESONERATI (DI NUOVO) I CONTI CORRENTI SOTTO 10.000 EURO

Carlotta Benigni

Ripristinato, solo per i depositi e i conti correnti bancari detenuti all'estero, il limite di 10.000 euro al di sotto del quale non scattano gli obblighi di monitoraggio fiscale e quindi l'obbligo di compilazione del modulo RW. Il limite di 10.000 euro si intende come valore massimo detenuto raggiunto durante l'anno.

Dopo l'approvazione alla Camera, la legge di conversione del D.L. n. 4/2014 ha incassato ieri il via libera del Senato. Tra le novità introdotte in sede di conversione, la soppressione dell'art. 1 del decreto legge, sulla **voluntary disclosure**, che dava anche il titolo al provvedimento. L'istituto della collaborazione volontaria dovrebbe essere inserito in un nuovo disegno di legge del Governo che dovrebbe ricalcare le previsioni già introdotte con il D.L. n. 4/2014, rendendo la disciplina di più semplice applicazione e (almeno così ha sostenuto il Sottosegretario alle Finanze Zanetti durante l'audizione in Senato) più conveniente, pur evitando di introdurre una nuova sanatoria e valutando anche l'introduzione del reato di autoriciclaggio di cui tanto si era discusso durante l'*iter* del decreto. La conversione del D.L. n. 4/2014, depauperato quindi della disposizione principale sulla voluntary disclosure, contiene in ogni caso importanti interventi in tema di soppressione delle norme di riduzione delle agevolazioni fiscali e anticipazioni di tesoreria, di differimento del pagamento dei **premi INAIL**, la sospensione di **adempimenti tributari e contributivi** per i comuni del Modenese e del Veneto colpiti da eventi atmosferici nel 2014.

È inoltre inclusa una previsione, da salutare con assoluto favore, che **salvaguarda gli effetti delle procedure di voluntary disclosure già iniziate** dal 29 gennaio 2014, nel periodo di vigenza dell'art. 1, D.L. n. 4/2014.

Un'altra novità molto significativa contenuta nella conversione del decreto è l'emendamento all'art. 2 che, modificando l'art. 4, comma 3, D.L. n. 167/1990, ripristina, per i soli **conti correnti e depositi bancari detenuti all'estero**, il **limite minimo di 10.000 euro** al di sotto del quale non scatta l'obbligo di indicare tali attività nel quadro RW.

A seguito della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia (Caso EU Pilot 1711/11/TAX) relativamente alle norme sul **monitoraggio fiscale** in vigore, la legge Comunitaria 2013 (legge n. 97/2013), ha integralmente riscritto la normativa contenuta nel D.L. n. 167/1990. Oltre a ridisegnare gli obblighi di monitoraggio, e quindi gli elementi da indicare nel modulo RW (con la contestuale abolizione delle Sezioni I e III), la norma ha anche abolito il limite minimo di rilevanza di 10.000 euro, al di sotto del quale - fino al 2013 - le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero non dovevano essere indicate nel quadro RW.

L'eliminazione del limite minimo di 10.000 euro ha comportato **reazioni decisamente negative** tra gli operatori, dal momento che essa faceva (fa), almeno in parte, venire meno la riduzione degli oneri burocratici e le semplificazioni richieste dalla Commissione Europea.

Con l'approvazione dell'emendamento che re-introduce il limite di 10.000, numerosi contribuenti saranno sgravati da un onere probabilmente troppo significativo in proporzione al vantaggio che

l'Agenzia delle Entrate ritrarrebbe dalla possibilità di monitorare anche i conti correnti e i depositi bancari con valore massimo durante l'anno inferiore a 10.000 euro.

L'emendamento non ha effetto nei confronti dei **frontalieri** che hanno un conto corrente aperto nel Paese in cui prestano la propria attività lavorativa per le spese correnti, in quanto tali **soggetti** sono **già esonerati** dagli obblighi di monitoraggio.

Si tratta di un vantaggio per quei contribuenti che, anche se hanno aperto, magari su internet, un conto corrente presso un intermediario finanziario estero, anche se poco movimentato e con un saldo di poche centinaia di euro, a partire dalla dichiarazione UNICO 2014 avrebbero dovuto compilare il modulo RW.

La re-introduzione del limite di 10.000 euro non si applica alle **altre attività finanziarie e patrimoniali** detenute all'estero. Rimane dunque invariata la modalità di indicazione nel quadro RW dei **portafogli titoli detenuti all'estero**, per i quali nell'attuale struttura del quadro è previsto l'obbligo di indicare il valore delle singole attività e passività detenute all'inizio e alla fine del periodo (o della detenzione, in caso di cessione durante l'anno). È evidente che in caso di portafogli molto movimentati durante l'anno, magari anche per importi non significativi, il nuovo modulo RW, unitamente all'eliminazione del limite minimo di 10.000 euro, comporta uno sforzo notevole da parte del contribuente.

Con riferimento alle **modalità di calcolo** del limite di 10.000 euro, dalla lettera della norma sembra intendersi che il valore di 10.000 euro è un **valore massimo**. Sembra dunque che se su un conto corrente estero viene trasferita una somma di 100.000 euro allo scopo di effettuare un acquisto all'estero, e il giorno dopo viene prelevata, il conto corrente deve essere comunque indicato nel modulo RW perché ha superato la soglia di 10.000 euro (unitamente probabilmente all'attività patrimoniale o finanziaria acquistata).

È evidente lo **scopo cautelativo** del legislatore, di assumere 10.000 euro come limite massimo durante l'anno, e non come media del saldo del conto corrente durante l'anno, anche se quest'ultima opzione avrebbe consentito una ancora più agevole gestione del quadro RW. Sarebbe stato forse più utile prevedere la **cumulabilità** delle consistenze di saldi di conti correnti intestati al medesimo contribuente per il calcolo del limite di 10.000 euro, che attualmente non sembra prevista.

GUIDE OPERATIVE

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E BILANCIO DI RIFERIMENTO

Paolo Parisi e Paola Mazza

E' possibile effettuare la rivalutazione dei beni di impresa, siano essi materiali o immateriali, eseguendo un versamento dell'imposta sostitutiva pari al sedici o al dodici per cento sul maggior valore attribuito ai beni. Nell'individuare i soggetti che possono avvalersi dell'agevolazione non rileva il regime contabile adottato.

La Legge di stabilità 2014 ha ritenuto opportuno introdurre nuovamente la rivalutazione dei beni di impresa quale disciplina di carattere facoltativo ma a titolo oneroso che consenta di far emergere in bilancio in tutto o in parte le plusvalenze latenti dei beni stessi.

Tale istituto si caratterizza (analogamente a quella proposta nell'articolo 1, commi da 469 a 472 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) per essere idonea a produrre effetti sia sul piano civilistico sia sul piano fiscale.

Ambito soggettivo e oggettivo

Si ricorda che possono avvalersi della disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa i soggetti che determinano il reddito d'impresa, e precisamente:

- società di capitali;
- società di persone;
- ditte individuali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali relativamente ai beni appartenenti alla sola attività commerciale.

Tali soggetti possono effettuare la rivalutazione a prescindere dal regime contabile adottato, in quanto sono ammessi sia i soggetti in contabilità ordinaria, per legge o per opzione, sia i soggetti in contabilità semplificata.



L'imposta sostitutiva da corrispondere in unica soluzione per effettuare la rivalutazione è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili sul maggior valore attribuito ai beni.

Rivalutazione e bilancio di riferimento

I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione della rivalutazione dei beni di impresa possono rivalutare i beni materiali e immateriali (beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti:

- ♣ dal bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso alla data del 31/12/2012 (ciò vale per i contribuenti che hanno il periodo di imposta coincidente con l'anno solare) e
- ♣ dal bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (e, quindi, successivamente al 1° gennaio 2014): il che significa, per i contribuenti che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che il bilancio di riferimento è quello al 31/12/2013.

Vengono esclusi oggettivamente dalla rivalutazione:

- ♣ i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- ♣ l'avviamento, i costi pluriennali, beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni);
- ♣ le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- ♣ le partecipazioni che, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del Codice civile non costituiscono, tuttavia, immobilizzazioni.

ESCLUSI DALLA RIVALUTAZIONE
▪ beni materiali e immateriali prodotti e scambiati dalla'impresa
▪ avviamento
▪ costi pluriennali
▪ beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni)
▪ le partecipazioni non di controllo o di collegamento
▪ le partecipazioni ancorché di controllo o di collegamento che non costituiscono immobilizzazioni

E' espressamente previsto che la rivalutazione non deve operare per singoli beni, ma deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, con la precisazione che gli immobili e i beni mobili registrati si intendono compresi in categorie omogenee appositamente individuate.

Nel dettaglio, con riferimento agli immobili, si individuano le seguenti categorie omogenee:

- ♣ aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
- ♣ aree non fabbricabili;
- ♣ fabbricati non strumentali;
- ♣ fabbricati strumentali per destinazione;
- ♣ fabbricati strumentali per natura.

Mentre per i beni mobili iscritti nei pubblici registri, il D.M. n. 162/2001 ha previsto quattro categorie omogenee:

- ♣ aeromobili;
- ♣ veicoli; ♣ navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
- ♣ navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.

REGIME DEI MINIMI: OMESSA FATTURAZIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nicola Forte

Le operazioni poste in essere dai contribuenti che hanno scelto il regime dei minimi rientrano nel campo di applicazione dell'IVA anche se non è consentito l'esercizio della rivalsa di cui all'art. 18, D.P.R. n. 633/1972. Questa soluzione determina rilevanti conseguenze sull'irrogazione delle relative sanzioni nell'ipotesi di omessa fatturazione, ed anche sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso qualora il contribuente intenda fruire di tale opportunità.

Preliminarmente deve essere ricordato come i contribuenti che si sono avvalsi del regime sono tenuti alla **certificazione dei corrispettivi**. Conseguentemente, se il contribuente esercita un'attività di lavoro autonomo, è tenuto in ogni caso all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto IVA. Ciò indipendentemente dall'eventuale richiesta di emissione del documento da parte del committente che ha fruito della prestazione professionale.

La rilevanza di un'operazione ai fini IVA deve essere verificata in presenza dei **tre presupposti**: soggettivo, oggettivo e territoriale. Nel caso in esame non sussistono dubbi circa la presenza degli anzidetti presupposti.

Gli esercenti arti e professioni hanno la soggettività passiva ai sensi dell'art. 5 del decreto IVA. Le prestazioni professionali rientrano nell'ambito del successivo art. 3 e, in linea di principio, le anzidette prestazioni sono rilevanti territorialmente. In ogni caso la sussistenza del requisito della territorialità dovrà essere verificata facendo riferimento agli articoli da *7-ter* a *7-septies* del decreto IVA.

Le predette prestazioni continuano ad essere **rilevanti ai fini IVA** nonostante, come già ricordato, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi **non possono esercitare la rivalsa**. In buona sostanza si tratta di **operazioni imponibili senza addebito** dell'imposta. Diversamente, qualora non fosse possibile attribuire alle predette operazioni la qualifica di operazioni imponibili le stesse dovrebbero essere considerate fuori campo IVA, ma la soluzione non sarebbe corretta in presenza dei tre presupposti ai fini IVA.

L'attribuzione della natura di operazioni imponibili incide, conseguentemente, sull'individuazione della **sanzione correttamente applicabile** qualora il contribuente ometta l'emissione della fattura. In particolare l'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 così dispone:

“Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è punito con una sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento”.

Questa disposizione non può essere applicata in quanto le operazioni in rassegna non rientrano nella sfera di applicazione delle cessioni all'esportazione e delle operazioni assimilate (articoli 8, *8-bis* e 9, del decreto IVA) e neppure nell'ambito delle operazioni esenti di cui al successivo art. 10.

È dunque decisiva l'attribuzione della qualificazione di operazioni imponibili senza esercizio della rivalsa trovando in questo caso applicazione il comma 1 dell'art. 6. La disposizione citata così dispone:

“Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ovvero all'individuazione di prodotti determinati, ostacolando la verifica del compimento di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il dieci ed il quindici per cento dell'imponibile non documentato o non registrato”.

Ad esempio

Se l'operazione non fatturata ammonta a 10.000 euro potrà essere irrogata una sanzione amministrativa di importo variabile tra 1.000 e 1.500 euro. Questo importo rappresenta anche la base per fruire del ravvedimento operoso. Infatti, il contribuente potrà regolarizzare la violazione commessa versando spontaneamente una sanzione ridotta pari a 1/8 del minimo.

Nell'esempio il contribuente dovrà versare spontaneamente, prima che la violazione sia constatata, un importo pari a 125 euro.

La violazione potrà essere regolarizzata **entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA** relativa al periodo di imposta durante il quale è stata commessa.

Il ravvedimento operoso non richiederà il versamento di alcuna somma a titolo di imposta in quanto i contribuenti che si avvalgono del predetto regime non sono mai in una posizione di debito non esercitando, da una parte, la rivalsa, né considerando in detrazione il tributo assolto sugli acquisti.

JOBS ACT: COME PROROGARE UN CONTRATTO A TERMINE

D. Morena Massaini

La disciplina del lavoro a termine e' stata oggetto di revisione anche nella parte dedicata alle proroghe: da una sola proroga consentita nel periodo antecedente si è passati a ben 8 proroghe ammesse attualmente. Cambia di conseguenza il modus operandi dei datori di lavoro anche con riguardo alla formulazione della lettera di proroga.

Il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 porta con se' una ventata di novità di assoluto rilievo in chiave di liberalizzazione per quanto riguarda la disciplina del contratto a termine.

Dal contratto "con causale" si e' passati al **contratto a termine "acausale"** generalizzato, il cui principale vincolo di accesso consiste nel rispetto del limite percentuale fissato dal Legislatore (fatto salvo valutare quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva).

Novità importanti sono previste anche per quanto concerne la possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato: anche questo intervento è nel segno della liberalizzazione.

Fino al 20 marzo 2014 come hanno operato i datori di lavoro?

A norma del Decreto legislativo n. 368 del 2001, all'art. 4, comma 1, il termine del contratto a tempo determinato poteva essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto fosse stata inferiore a tre anni. In questi casi la proroga era ammessa una sola volta e a condizione che fosse richiesta da ragioni oggettive e si riferisse alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato.

Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non poteva essere superiore ai tre anni.

Dal 21 marzo 2014, invece, lo scenario cambia radicalmente.

Infatti, resta fermo che occorre il consenso del lavoratore alla proroga del rapporto di lavoro a termine, ma il contratto - che sia di durata inferiore ai 36 mesi - potrà essere oggetto di proroga per ben 8 volte a condizione che le proroghe siano riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Non si richiede dunque piu', coerentemente con il nuovo testo di legge, che la proroga sia giustificata da ragioni oggettive.

Il datore di lavoro dovrà dunque avere cura di tenere sotto controllo sia la durata iniziale del contratto a termine che del rapporto così prorogato, durata che non deve superare il tetto dei 36 mesi. Dovrà fare altresì attenzione a non superare il limite delle 8 proroghe che siano riferite, lo si ripete, alla medesima attività.

Non essendo stata prevista, ad una **norma transitoria** che disciplini i contratti già in essere al 21 marzo, e' lecito chiedersi se ai rapporti instaurati nella vigenza del D.lgs. n. 368 ante decreto Poletti si applichino le nuove regole sulla proroga oppure no. Probabilmente, a questi si dovranno applicare le regole previgenti come richiamate sopra.

Preme sottolineare che il provvedimento in esame è, lo si ripete, un decreto legge che passerà ora all'esame delle Camere per la sua conversione - o meno - in legge, eventualmente anche con modifiche rispetto al testo licenziato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo.

A questo riguardo, in via piu' generale, gli operatori dovranno prestare grande attenzione all'evolversi della normativa che potrebbe dare vita a situazioni "miste" collocate su fasce temporali rette da discipline diverse: si potranno cioe' avere contratti che ricadono sotto il D.lgs. n. 368 ante D.L. n. 34, oppure nelle vigenze del D.lgs. come riformulato dal D.l. n. 34 con decorrenza dal 21 marzo in poi; e infine, potrebbero esserci rapporti a termine che ricadranno nel regime quale potrebbe risultare dalla conversione in legge del D.l. n. 34.

I datori di lavoro potrebbero dunque trovarsi a dover gestire i rapporti di lavoro a termine con **discipline differenti** in ragione della data di stipula.

Un'ultima riflessione: l'art. 4 prevede ancora oggi, dopo il decreto, che "l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro". Non se ne comprende bene la ragione, dato che, come evidenziato, la proroga, dal 21 marzo, è scollegata dalle "ragioni oggettive".

Auspicabile, senza dubbio, che su questi e altri passaggi della normativa sia il Legislatore che il Ministero diano gli opportuni chiarimenti per consentire ai datori di lavoro di operare serenamente.

Lettera di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato

Oggetto: proroga del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.lgs. n. 368/2001 come modificato dal d.l. n. 34/2014 (art. 4) ⁽¹⁾

Egregio/gentile,

con la presente Le comunichiamo l'esigenza di prorogare il Suo rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente e stipulato in data, con scadenza in data, fino alla data del e riferito alla seguente attività (n.b. la proroga si deve riferire alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato).

Tutte le altre condizioni contrattuali del rapporto di lavoro concordate al momento dell'assunzione restano immutate.

La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per ricevuta e integrale accettazione del contenuto.

(Il datore di lavoro , firma, Luogo e data)

.....

(Il lavoratore, luogo e data e firma per accettazione)

.....

(1) attenzione: il D.l. n. 34/2014 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

NUOVO REDDITOMETRO E FAMIGLIA FISCALE: "APERTURE" DALL'AGENZIA E "CHIUSURE" DALLA CASSAZIONE

Carlo Nocera

La nuova posizione espressa dall'Agenzia nella circolare n. 6/E/2014 va salutata con favore, in quanto impone agli uffici periferici il necessario riscontro in ordine all'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto alle risultanze dell'anagrafe tributaria.

Dalla circolare n. 6/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate sono giunte, tra le altre, istruzioni agli uffici circa la rilevanza della cosiddetta "famiglia fiscale" nell'ambito dell'attività di selezione dei contribuenti sottoposti a controllo sintetico e della successiva fase del contraddittorio.

La nuova posizione dell'Amministrazione finanziaria va salutata con favore, in quanto impone agli uffici periferici il necessario riscontro in ordine all'**effettiva composizione del nucleo familiare** rispetto alle risultanze dell'anagrafe tributaria: queste ultime, è opportuno ricordarlo, derivano esclusivamente dai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, conseguentemente, determinano una composizione costituita dal contribuente, dal coniuge - anche se non fiscalmente a carico, dai figli e dagli altri familiari a carico.

Rispetto al passato, ora il documento di prassi rileva che la "**famiglia anagrafica**" comprende anche i **figli maggiorenni, gli altri familiari conviventi** nonché i **conviventi di fatto**, non fiscalmente a carico: un deciso "passo in avanti" interpretativo, come rilevato in un precedente intervento, anche rispetto alla circolare n. 49/E del 2007 dove per la prima volta fu significativamente analizzata la rilevanza di tale sorta di "quoziente familiare" ai fini dell'accertamento sintetico.

Da qui l'invito agli uffici di effettuare un'**analisi preventiva** sull'effettiva situazione familiare del contribuente, così da aggiornare possibilmente la composizione del nucleo familiare ed evitare la selezione di quanti, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l'**apparente scostamento** individuale riscontrato.

Appare pressoché scontato che ben difficilmente gli uffici saranno in grado di rilevare, ex ante, la composizione di nuclei familiari composti tanto da familiari conviventi quanto da soggetti conviventi di fatto: in proposito, quindi, potrà tornare utile la risposta alla comunicazione che l'Agenzia avrà inviato al contribuente selezionato, nella quale si avrà cura di documentare tanto la convivenza quanto l'eventuale apporto finanziario.

Nulla vieta, inoltre, che sempre nella medesima fase procedurale vengano rappresentati **flussi finanziari** anche **provenienti da familiari o soggetti non conviventi**, atteso che la documentazione di dette disponibilità a mio avviso rappresenta comunque la **prova liberatoria** circa eventuali scostamenti tra reddito dichiarato e spese sostenute nel corso del periodo d'imposta posto sotto osservazione.

Sul punto, però, è auspicabile che all'evoluzione dell'Agenzia delle Entrate corrisponda anche quello della **Cassazione** la quale, di recente, ha nuovamente **sbarrato il passo ad una diversa forma di famiglia**.

Infatti, con la recente sentenza 7 marzo 2014, n. 5365, la sezione tributaria della Corte Suprema ha affermato, seppure con riferimento al "vecchio" redditometro, come con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare va considerata "**esclusivamente la famiglia naturale**, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori; la presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici

rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall'Ufficio ai fini dell'accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude infatti la possibilità di desumere da quest'ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare". Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo, visto che già nel 2006, con la sentenza 28 luglio 2006, n. 17203, sempre la Sezione tributaria ebbe modo di circoscrivere ulteriormente la "famiglia fiscale", addirittura negando efficacia probatoria a un prelievo effettuato dalla suocera convivente del contribuente accertato, in quanto "tal fatto non costituisce prova, né presuntiva né indiziaria (comunque non documentale), del 'possesso' (richiesto dalla norma) dei redditi della stessa da parte del genero".

C'è solo da auspicare, a questo punto, che anche la giurisprudenza di legittimità affermi il "nuovo corso" del **redditometro** tracciato dalle modifiche del 2010, rivisitando le proprie posizioni proprio alla stregua della necessità, avvertita dal Legislatore, di rivedere uno strumento che nel corso di due decenni si è ampiamente dimostrato ingiusto.